

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489
e-mail: elettro.dotti@libero.it

Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

COMUNE DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE E LA
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA
MOBILE (S.R.B.)

LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)
LEGGE REGIONALE 18/99
D.G.R. 68/04

Torino, 25 settembre 2007.

Agg. 07aprile 2008

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITA'	pag.	3
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	"	3
ART. 3 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	"	4
ART. 4 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	"	7
ART. 5 - OBIETTIVI DI QUALITA'	"	8
ART. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI	"	9
ART. 7 - AREE PREFERENZIALI ALLA INSTALLAZIONE DI S.R.B.	"	10
ART. 8 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING)	"	10
ART. 9 - CRITERI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	"	11
ART. 10 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI S.R.B.	"	13
ART. 11 - IMPIANTI ESISTENTI	"	14
ART. 12 – CONTROLLI E RISANAMENTO	"	14
ART. 13 -.IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO	"	15
ART. 14 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI	"	15
ART. 15 - RIMOZIONE IMPIANTI	"	16
ART. 16 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	"	16
ART. 17 - ESECUTIVITA'	"	16
ART. 18 - SANZIONI	"	16

ART. 1 – FINALITA’

Il Comune di Ventimiglia adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e telecomunicazione, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge-quadro 36/01 e ss.mm e ii. *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”*, delle Legge Regionale 18/99 e ss.mm e ii. *“Capo VI BIS – Tutela dallo inquinamento elettromagnetico”*, e della D.G.R. 68/04 e ss.mm e ii. *“Criteri tecnici e procedure per l’ approvazione del Piano Comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni”*.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione e l’installazione degli impianti fissi per telefonia cellulare, operanti con frequenza compresa tra 870 MHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 68/04 e ss.mm e ii..

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e ss.mm e ii. e dal D.L.gs 259/03 e ss.mm e ii..
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPAL.
- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 7 watt

- d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, i quali fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

ART. 3 –PROCEDURE AUTORIZZATIVE

PRESENTAZIONE DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI S.R.B. (D.Lgs. n° 259/2003 e ss.mm e ii.– ART. 87 E SUCCESSIVI ALLEGATI.)

a) Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune, e contestualmente all'A.R.P.A.L., domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

Al momento della presentazione della domanda il Comune indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmetterlo all'ARPAL.

Le integrazioni all'istanza sono richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune.

b) Per tutti gli impianti sarà necessario allegare alla domanda la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e di istruzione della pratica.

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W (permesso di costruire),
- dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W,

ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, secondo le modalità indicate agli allegati A-B-C-D.

Per impianti con potenza inferiore od uguale a W. 7, continua ad essere applicabile il dettato dell' art. 72 septies, comma 9-10 della L.R. 18/1999, che prevede una procedura maggiormente semplificativa rispetto alla normativa del Dlgs. 259/03: devono essere comunicati al Comune e alla A.R.P.A.L. almeno 30 giorni prima dell' installazione, i dati relativi all' impianto.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il richiedente dovrà fornire copia della fideiussione bancaria o assicurativa, sottoscrivendo la convenzione di cui all' articolo 15 del presente regolamento.

c) Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003.

L'ARPAL esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione (D.P.C.M. 08-07-

2003), secondo le modalità di cui all'art. 87 del D. Lgs 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPAL, è convocata dal Comune la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.

d) Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al paragrafo precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, anche sulla base dei programmi localizzativi forniti annualmente dai Gestori, **fermo restando gli adempimenti richiesti in merito alla tutela dei beni storici, archeologici, architettonici, monumentali e paesistico-ambientali.**

L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

e) Le opere devono essere realizzate a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure indicate negli allegati A-B-C-D dell' art. 86 del Dlgs 259/03.

Il Comune, ricevuta comunicazione dai richiedenti, provvede a trasmettere all'ARPAL comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

Limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm e ii..

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003 :

Tabella n. 1: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
$0,1 < f \leq 3 \text{ MHz}$	60	0,2	-
$3 < f \leq 3000 \text{ MHz}$	20	0,05	1
$3 < f \leq 300 \text{ GHz}$	40	0,1	4

Tabella n. 2: valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà sempre essere controllato dall' ARPAL o da altro Ente convenzionato con l'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta che sarà fatta richiesta di installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile e telecomunicazione.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITA'

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al precedente art 4.

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell' allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella n. 3: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà sempre essere controllato dall' ARPAL o da altro Ente convenzionato con l'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta che sarà fatta richiesta di installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile e telecomunicazione.

ART. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

A) SITI SENSIBILI

La posa di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni può essere totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (siti sensibili) e le rispettive zone di pertinenza.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici dedicati alla popolazione infantile, all' istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l' infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l' assistenza alla maternità, l' infanzia e l' età evolutiva
- strutture per l' assistenza agli anziani

- strutture per l'assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

B) BENI CULTURALI

Il posizionamento di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni su tutti i luoghi censiti quale bene culturale di cui all' art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 e ss. mm. ed ii.(codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137_) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria.

ART. 7 - AREE PREFERENZIALI ALLA L' INSTALLAZIONE DI S.R.B.

Sono considerate "aree preferenziali" tutte le aree in cui si ritiene possibile la installazione degli impianti. La stesura dei successivi livelli di idoneità alla installazione di S.R.B. è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall' Amministrazione Comunale.

- a) aree di proprietà comunale, individuate dall' Amministrazione
- b) aree cimiteriali e sedimi stradali di proprietà comunale
- c) aree di proprietà non comunale, individuate dall' Amministrazione
- d) aree industriali, con limite di 6 V/m, in quanto le

permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere

- e) aree a bassa o nulla densità abitativa, con limite di 6 V/m.

Nelle aree non comprese nel precedente elenco, è ammessa l'installazione di impianti SRB,, solo nel caso di particolari esigenze tecniche di trasmissione.

ART. 8 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).

Alla presentazione di richieste di installazioni di S.R.B. in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso esclusivo per S.R.B., il Comune può invitare alla

condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche altri aspetti prettamente paesaggistici.

Il co-siting potrà essere effettuato soltanto al di fuori dei centri abitati, qualora non venga dimostrata l'effettiva impossibilità a procedere diversamente

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 del D.lgs n° 259 del 01-agosto 2003 e ss.mm. e ii..

ART. 9 – CRITERI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE.

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni per un adeguato e razionale posizionamento degli impianti di telefonia cellulare, nel rispetto dell'impatto ambientale e sanitario.

a) Antenne S.R.B. su palo

Gli impianti S.R.B. dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso e rastremato: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPAL;
- nelle aree di attenzione (siti sensibili) è vietata la collocazione degli impianti, compresi i lotti immediatamente prospicienti gli edifici sensibili.

b) Antenne S.R.B. su fabbricati non residenziali

Nel caso in cui venga richiesta l' installazione degli impianti S.R.B. su fabbricati non residenziali dove però sia prevista una presenza non inferiore alle quattro ore

da parte dei lavoratori (limite di legge di 6 V/m), si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso l'impiego di altri tipi di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- l' antenna, posta al di sopra di locali occupati da lavoratori con permanenze superiori alle quattro ore, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume occupato dai lavoratori stessi, secondo le distanze indicate dall' ARPAL;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPAL;
- nelle aree di attenzione (siti sensibili) è vietata la collocazione degli impianti;

c) Impianti su fabbricati residenziali

E' consentita l' installazione dei suddetti impianti sugli edifici residenziali alle seguenti condizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso l'impiego di altri tipi di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio.
- l' antenna, posta al disopra di locali residenziali, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume abitato, secondo le distanze indicate dall' ARPAL;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPAL;
- nelle aree di attenzione (siti sensibili) è vietata la collocazione degli impianti;

ART. 10 – INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.

Le installazioni di impianti S.R.B. dovranno comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località.

A) LOCALI ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURE A TERRA.

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate in un unico “shelter” costruito in modo da adattarsi alle tipologie architettoniche circostanti, seguendo il criterio della massima mimetizzazione.

eventualmente circoscrivendo l' area dell' installazione con barriere vegetali.

Dove possibile, sarà opportuno collocare le apparecchiature all' interno di strutture già esistenti e le connessioni tra antenna e locale apparecchiature, dovranno essere eseguite in condotta interrata.

B) INSTALLAZIONI SU EDIFICI.

Qualora si debba procedere alla installazione di impianti sulla copertura di edifici, la mitigazione può essere ottenuta con un sistema di mimetizzazione del supporto e della parte radioelettrica dell' antenna, che dovrà essere accuratamente studiato ed eseguito dal gestore.

Per quanto concerne invece gli impianti tecnici e le opere accessorie al servizio della S.R.B., si dovrà procedere nella seguente maniera:

- dove possibile, le apparecchiature dovranno essere alloggiate nei sottotetti od in vani tecnici esistenti
- qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana, l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell' edificio stesso

- detti volumi di contenimento delle apparecchiature dell' impianto dovranno essere arretrati al massimo rispetto al filo del cornicione e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell' edificio
- il cablaggio dovrà essere prioritariamente posizionato in modo da risultare non visibile, se ragioni tecniche impongano la necessità di posizionarlo all' esterno, questi dovrà seguire tracciati che non alterino le linee degli edifici, rispettando la composizione architettonica delle facciate.

ART. 11 – IMPIANTI ESISTENTI

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria su tali impianti, il gestore deve prevedere la messa a norma, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Entro sei mesi i gestori devono munire gli impianti esistenti di targa di riconoscimento (così come previsto dall' art. 13 del presente regolamento), comunicandone l' avvenuta installazione all' Amministrazione Comunale.

ART. 12 – CONTROLLI E RISANAMENTO

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03 e ss. mm. e ii.) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell' impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l' Amministrazione Comunale può richiedere, esigere, o imporre a sua discrezione misurazioni che devono essere eseguite in contraddittorio con tecnici di fiducia dell' Amministrazione Comunale stessa. Nel

caso in cui i controlli vengano richiesti da privati cittadini, l'Amministrazione Comunale richiederà il pagamento di un diritto di segreteria da parte del richiedente.

Con cadenza annuale, i gestori degli impianti presenti sul territorio comunale, dovranno provvedere a loro cura e spese, e di concerto con gli Uffici Comunali, a far effettuare da parte di ARPAL, o da altro tecnico individuato dall'Amministrazione, le misurazioni utili a stabilire l'effettiva incidenza di elettrosmog, in particolare in corrispondenza dei siti sensibili e a diverse altezze, fornendo i dati rilevati agli Uffici comunali.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Le violazioni e gli inadempimenti al presente regolamento saranno sanzionati in base alle vigenti leggi e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali.

I piani di risanamento, nel caso di superamento dei limiti di legge, devono essere effettuati dall' ARPAL.

ART. 13 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo, cm 20 x 30 minimo, con incise) di dimensioni adeguate, in posizione ben visibile recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, recapito, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza

del centro d' antenna dal piano campagna o dall' edificio sottostante, estremi autorizzativi.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a sette watt, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste ed attuate specifiche forme di mimetizzazione .

ART. 14 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPAL laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87 e ss. mm. e ii.

ART. 15 - RIMOZIONE IMPIANTI

Tutti i gestori di impianti S.R.B., al momento della richiesta di installazione di un impianto, nonché in caso di pratiche di manutenzione straordinaria riguardanti impianti già installati, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto, **il tutto garantito da apposita fideiussione il cui importo è stabilito dall' Amministrazione Comunale.**

ART. 16 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione che attesti il momento in cui l'impianto entra in servizio.

ART. 17 – ESECUTIVITA’

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

ART. 18 – SANZIONI

Riferimenti normativi - L.Q. 36/2001 e ss. mm. e ii., Art. 15.

Torino, 25 settembre 2007.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

SANZIONI

Descrizione	Sanzione minima	Sanzione massima
Per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l' impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l' assoggettamento ad autorizzazione, fermo restando l' obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00
Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto fermo restando l' obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00
Per l' installazione di un impianto di telefonia mobile difforme da quanto comunicato o autorizzato. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00
Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo	€. 25,00	€. 500,00

